

Argomento: Norme e tributi

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/cmmilanoV/43154.main.png>

34 Venerdì 13 Ottobre 2023

DIRITTO E IMPRESA

Italia Oggi

È un reato congelare male il pesce in vendita. Anche se non è andato a male

È reato congelare male il pesce destinato alla vendita al pubblico, anche se non è andato a male. La contravvenzione prevista dalla legge 283/62 sulla sicurezza alimentare, infatti, persegue il cattivo stato di conservazione anche nelle modalità estrinseche in cui si realizza, a partire dalle condizioni igieniche precarie. E a far scattare la condanna a carico del commerciante non servono analisi di laboratorio ma bastano i documenti allegati alla verifica dei carabinieri del Nas, i nuclei antisofisticazione e sanità. Così la Cassazione nella sentenza 40504/23, pubblicata dalla terza sezione penale.

Esperienza fondamentale. Il ricorso

proposto dell'imputata è accolto soltanto rispetto all'entità della sanzione: il tutto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale presso la Suprema corte, che chiedeva l'inammissibilità.

Durante l'ispezione nel negozio di alimentari i militari trovano 150 chili di prodotti ittici conservati in condizioni e ambienti precari: il pozzetto congelatore non funziona bene, il pesce è ricoperto di brina perché si trova a diretto contatto con il ghiaccio, avvolto com'è in involucri di plastica non sigillati e non destinati ad alimenti. La contravvenzione prevista dall'articolo 5, lettera b), della legge 283/62 si configura non solo

quando il cattivo stato di conservazione investe le caratteristiche intrinseche dei prodotti ma anche quando le modalità di tenuta non rispettano le prescrizioni di legge (e, se mancano le norme ad hoc, le regole di comune esperienza). Insomma: è reato anche il congelamento dell'alimento effettuato in modo inappropriato. E può emergere dalle sole dichiarazioni dei Nas che redigono il verbale di fronte a un evidente inosservanza delle necessarie cautele igieniche e tecniche.

Pena dimezzata. La parte, fra l'altro, sbaglia a scegliere il mezzo d'impugnazione: propone l'appello mentre la sentenza è inappellabile perché nella con-

danna è stata applicata solo la pena dell'ammonda. E gli atti sono dunque trasmessi alla Cassazione. L'applicazione delle attenuanti generiche non determina la riduzione secca di un terzo della pena base perché il giudice ha il potere di diminuire la sanzione -fino a quella soglia. L'imputata ha scelto il rito abbreviato: l'ammonda scende da 2.600 a 2.250 euro

Dario Ferrara

IO Il testo della decisione su www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi

© Riproduzione riservata

Comunicazione della commissione Ue sulle regole da seguire nella definizione dei bandi

Il Pnrr? Non deve far danni

Il principio DNSH va applicato ad investimenti e riforme

DI **GIORGIO AMBROSOLI**

L'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) al Piano di ripresa e resilienza va applicato sia alle riforme sia agli investimenti. Questa una delle più importanti affermazioni contenute contenuta nella comunicazione della Commissione europea (C/2023/111) pubblicata l'11 ottobre 2023 nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Ue.

La comunicazione («Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza») è un'importante pietra angolare per la corretta attuazione dei piani di ripresa e resilienza (Pnrr) degli stati membri. Secondo la comunicazione nell'ambito dei diversi Pnrr gli stati membri devono presentare pacchetti coerenti di misure

che comprendano sia riforme che investimenti che, entrambi, non dovranno arrecare un danno significativo (DNSH, secondo l'acronimo inglese che abbrevia *Do Not Significant Harm*). Ma che vuol dire il rispetto del DNSH?

Il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei diversi obiettivi ambientali:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici e comporta significative riduzioni di emissioni di gas a effetto serra;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici e peggiora gli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro;
- 3) si impatta sull'uso sostenibile e lo qualità delle acque e delle risorse marine;
- 4) se produce danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- 5) se un'attività arrea un

danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, comportando un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti;

6) infine, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di con-



servazione degli habitat e delle specie.

Secondo la comunicazione non solo gli investimenti, ma anche le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i tra-

sporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali.

«D'altro canto», sottolinea la commissione: «Le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde, che potrebbe comunque essere significativo».

Insomma, gli orientamenti indicati dalla Commissione intendono supportare gli Stati membri nell'esecuzione della valutazione DNSH sia per gli investimenti che per le riforme. In questo modo la Commissione promuove la valutazione DNSH, che non deve essere inteso come un deterrente a inserire nei Pnrr importanti riforme

nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'energia, in quanto tali misure hanno un grande potenziale di promozione della transizione verde e di stimolo della crescita.

Come dimostrare il rispetto del principio DNSH? Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro Pnrr, la Commissione ha allegato una lista di controllo che gli Stati membri dovrebbero usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH.

La lista di controllo si basa su un albero delle decisioni (anch'esso incluso nella Comunicazione) che dovrebbe essere usato per ciascuna misura del Pnrr.

IO Il testo del documento su www.italiagoggi.it/documenti-italiagoggi

© Riproduzione riservata

Agroalimentare, aiuti per otto mln a sostegno delle produzioni locali

Sono disponibili otto milioni di euro, di cui 3 nel 2023, altrettanti nel 2024 e 2 milioni nel 2025 per finanziare iniziative a livello locale, regionale o interregionale la cui finalità sia quella di valorizzare le produzioni del settore agricolo ed agroalimentare. Le regole di funzionamento del regime di aiuto sono contenute nel decreto Masaf 4 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2023. I progetti devono riguardare produzioni agricole e agroalimentari, nonché prodotti vitivinicoli di qualità certificata. Sono ammesse anche le produzioni iscritte nel registro dei prodotti agricoli tradizionali, quelle dei territori e delle comunità rurali, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del patrimonio forestale italiano. I beneficiari sono gli enti pubblici, le associazioni riconosciute, i comitati organizzatori e

le cooperative sociali operanti a livello territoriale. Le iniziative progettuali riguardano quelle aperte o dirette al pubblico ed a titolo gratuito, come fiere, sagre ed altre manifestazioni. Il contributo copre il 50% delle spese ammissibili e va da un minimo di 1.000 ad un massimo di 40.000 euro.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo nell'arco dell'anno. Sarà pubblicato un ulteriore provvedimento da parte dei servizi ministeriali, con il quale si individueranno i criteri di selezione, le categorie di spese ammissibili, i requisiti soggettivi dei beneficiari e le procedure per la presentazione delle domande.

Ermanno Cologna

© Riproduzione riservata

Cibo, dal 20/10 riapre lo sportello per i fondi ai contratti di sviluppo

Dal prossimo 20 ottobre e fino a successiva comunicazione, rimarrà aperto lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul regime di aiuti dei contratti di sviluppo agroindustriale, con il quale sono concessi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a favore di progetti di investimento concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'operazione è stata possibile in quanto, lo scorso 4 ottobre, i servizi della Commissione europea hanno approvato il regime di aiuti di stato proposto dall'Italia e rubricato con la sigla SA.107569/RFF 2023, con una dotazione finanziaria di 910 mln di euro, parzialmente coperti con il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Il regime di aiuti dei contratti di sviluppo agroindustriale rimarrà attivo fino al

31/12/2029 e consentirà di sostenere circa 50 imprese della filiera agroindustriale, concedendo loro un sostegno che copre fino al 60% dei costi ammissibili. L'aliquota effettiva di contributo sarà differenziata in base alla dimensione delle imprese beneficiarie, con tassi più elevati per quelle piccole e in funzione dei territori dove gli investimenti sono realizzati. In questo caso sono riconosciuti tassi più elevati per le zone economicamente svantaggiate. Le imprese interessate a partecipare sono tenute a presentare domanda online utilizzando la piattaforma web messa a disposizione da Invitalia, disponibile nella sezione contratti di sviluppo. Invitalia provvederà a mettere a disposizione i moduli con anticipo rispetto al 20/10/2023.

Ermanno Cologna

© Riproduzione riservata

Il Pnrr? Non deve far danni

Il principio DNSH va applicato ad investimenti e riforme

GIORGIO AMBROSOLI

L'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) al Piano di ripresa e resilienza va applicato sia alle riforme sia agli investimenti. Questa una delle più importanti affermazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea (C/2023/111) pubblicata l'11 ottobre 2023 nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Ue. La comunicazione («Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza») è un importante pietra angolare per la corretta attuazione dei piani di ripresa e resilienza (Pnrr) degli stati membri. Secondo la comunicazione nell'ambito dei diversi Pnrr gli stati membri devono presentare pacchetti coerenti di misure che comprendano sia riforme che investimenti che, entrambi, non dovranno arrecare un danno significativo (DNSH, secondo l'acronimo inglese che abbrevia Do Not Significant Harm). Ma che vuol dire il rispetto del DNSH? Il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei diversi obiettivi ambientali: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici e comporta significative riduzioni di emissioni di gas a effetto serra; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici e peggiora gli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro ; 3) se impatta sull'uso sostenibile e lo qualità delle acque e delle risorse marine ; 4) se produce danno

significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 5) se un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, comportando un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti; 6) infine, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Secondo la comunicazione non solo gli investimenti, ma anche le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali. «D'altro canto», sottolinea la commissione: «Le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale , a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde, che potrebbe comunque essere significativo». Insomma, gli orientamenti indicati dalla Commissione intendono supportare gli Stati membri nell'esecuzione della valutazione DNSH sia per gli investimenti che per le riforme. In questo modo la Commissione promuove la valutazione DNSH, che non deve essere inteso come un deterrente a inserire nei Pnrr importanti riforme nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'energia, in quanto tali

misure hanno un grande potenziale di promozione della transizione verde e di stimolo della crescita. Come dimostrare il rispetto del principio DNSH? Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro Pnrr, la Commissione ha allegato una lista di controllo che gli Stati membri dovrebbero

usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH. La lista di controllo si basa su un albero delle decisioni (anch'esso incluso nella Comunicazione) che dovrebbe essere usato per ciascuna misura del Pnrr. Il testo del documento è disponibile su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.